

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI MONTEFIORINO**

*PROVINCIA DI MODENA*

*COPIA*

Affissa all'Albo Pretorio il  
16/02/2010  
 Allegati presenti

**CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E RELATIVE NORME SUL PROCEDIMENTO - APPROVAZIONE**

*Nr. Progr.*                    **9**  
*Data*                         **03/02/2010**  
*Seduta NR.*                   **1**  
*Cod Ente:*                 **CO-36025/R**

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 03/02/2010*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE solita sala delle Adunanze, oggi 03/02/2010 alle ore 20:00 previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
PALADINI MAURIZIO	S	CORTI STEFANO	S	CORCIOLANI BRUNO	S
ZONA LAURA	S	GIANNINI ANGELO	S	CASINI OSCAR	S
FRANCHI GIUSEPPE	S	CORSINI FEDERICO	N	BUFFIGNANI LUIGI	S
GUALTIERI UGO	N	FONTANA MICHELA	S		
GHIRARDELLI VITTORIO	S	MAGNONI ALDO	S		
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totale Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*GUALTIERI UGO; CORSINI FEDERICO*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, QUARENGHI PIER PAOLO.*

*In qualità di SINDACO, il PALADINI MAURIZIO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:*

, , ,

*ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.*

**OGGETTO:**

**CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E RELATIVE NORME SUL PROCEDIMENTO - APPROVAZIONE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D.lgs. 31/3/1998 n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio che, all'art. 8 comma 3, prevede che il Comune debba adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, trasferimento e ampliamento della superficie delle medie strutture di vendita;

Visto l'art. 8 comma 4 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 che prevede che il Comune debba adottare le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilire il termine entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche;

Visto l'art. 4 del citato D.lgs. 114/98 che definisce "medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie compresa fra 150 e 1500 mq, ubicati in Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e gli esercizi aventi superficie compresa fra 250 e 2500 mq ubicati in Comuni a maggiore consistenza demografica;

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 05/07/1999 n. 14 recante le norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.lgs. 114/98 che, fra l'altro, delega il Consiglio Regionale a definire le tipologie che costituiscono specificazione della classificazione prevista dal cosiddetto decreto Bersani;

Vista la deliberazione n. 1253 in data 23/09/1999 e successive modifiche del Consiglio della Regione Emilia-Romagna che al punto 1.4 prevede che i Comuni, ai fini dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi, articolino le norme relative alle medie superfici di vendita in relazione a due settori merceologici: alimentare e non alimentare e in relazione alle ulteriori specificazioni di classi dimensionali: medio-piccole strutture di vendita e medio-grandi strutture di vendita nonché ai centri commerciali fino a 1500 mq di superficie complessiva;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.2.2000 sono state individuate le aree da adibire ad attività commerciali ai sensi della L.R. 14/99;
- con determinazione della Conferenza Provinciale dei Servizi, istituita ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14/99, in data 21.3.2000, veniva approvato l'adeguamento del P.R.G. vigente alla summenzionata normativa nazionale in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, proposto dal Comune di Montefiorino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.2.2000;

Considerato di dovere procedere, così come previsto dall'art. 8, co. 3 e 4 del D. Lgs. 114/98, alla stesura dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni al commercio per medie strutture di vendita e delle norme sul procedimento amministrativo riguardanti il rilascio delle autorizzazioni al commercio per medie strutture di vendita;

Vista la proposta elaborata dall'Ufficio Commercio del Comune di Montefiorino;

Acquisito il parere delle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, così come stabilito al comma 3 dell'art. 8 del D. Lgs. 114/98;

Visto

- lo Statuto comunale;
- il T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore III° circa la regolarità tecnica;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

- a) di approvare i criteri contenuti **nell'allegato n. 1** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto relativi al rilascio delle autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita di cui all'art. 8 co. 3 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 art. 3 co. 6 della legge regionale Emilia Romagna 5/7/1999 n. 14 e così come individuate dai Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica stabiliti con delibera del Consiglio Regionale n. 1253 in data 23/9/1999 e successive modifiche;
- b) di approvare il Regolamento del procedimento amministrativo contenuto nell'**allegato n. 2** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto relativo alle medie strutture di vendita di cui all'art. 8 co. 4 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, così come individuate dai Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica stabiliti con delibera del Consiglio Regionale n. 1253 in data 23/9/1999 e successive modifiche;
- c) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto precisato con circolare regionale prot. AIA/COM/01/11134 del 12.6.2001;
- d) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione del termine perentorio indicato nella legge della Regione Emilia Romagna 14/99.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 03/02/2010**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*F.to PALADINI MAURIZIO*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to QUARENGHI PIER PAOLO*

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **16/02/2010** al **03/03/2010** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Montefiorino, li 16/02/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to QUARENGHI PIER PAOLO*

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.***

È copia conforme all'originale.

Montefiorino, li 16/02/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*QUARENGHI PIER PAOLO*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il **26/02/2010**, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

Montefiorino, li

---

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.***

È copia conforme all'originale.

Montefiorino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*QUARENGHI PIER PAOLO*



# COMUNE DI MONTEFIORINO

*PROVINCIA DI MODENA*

**PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 03/02/2010**

---

**OGGETTO**

Pareri resi ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, nr. 267, in ordine alla seguente proposta di deliberazione:

***CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E RELATIVE NORME SUL PROCEDIMENTO - APPROVAZIONE***

---

***SERVIZIO COMMERCIO***

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del T.U.E.L.in oggetto, si esprime il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

Addì, 03/02/2010

IL RESPONSABILE

*F.to QUARENGHI PIER PAOLO*

**Allegato n. 1**

**CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO  
PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

(art. 8 co. 3 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 e dall'art. 3 co. 6  
della legge della Regione Emilia Romagna 5/7/1999 n. 14)

in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 co. 3 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 e dall'art. 3 co. 6 della legge della Regione Emilia Romagna 5/7/1999 n. 14 si adottano i seguenti criteri ai quali deve uniformarsi il rilascio delle autorizzazioni relative alla medie strutture di vendita di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.lgs. 114/98.

**Art. 1 - Principi generali**

1. Il rilascio delle autorizzazioni relative alla medie strutture di vendita di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.lgs. 114/98 deve perseguire i seguenti obiettivi:
  - Sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione,
  - Trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, libera circolazione delle merci al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete distributiva,
  - Tutela dei consumatori rispetto alla possibilità di approvvigionamento,
  - Favorire l'efficacia e la qualità del servizio rispetto alle esigenze dei consumatori, con particolare riguardo all'adeguatezza anche in termini di servizi di prossimità e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale e della mobilità (art. 2 co. 1 lett. a L.R. 14/99),
  - Salvaguardare il servizio commerciale nelle aree rurali e nei centri minori,
  - Programmare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di vendita (art. 2 co. 1 lett. b L.R. 14/99),
  - Favorire la crescita di attività commerciali, in particolari di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualità della città e del territorio, la riqualificazione ed il riuso di aree urbane (art. 2 co. 1 lett. c L.R. 14/99),
  - Salvaguardare il centro storico e le aree di valore storico-artistico, consentendo la presenza competitiva di attività adeguate (art. 2 co. 1 lett. d L.R. 14/99),
  - Favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza (art. 2 co. 1 lett. f L.R. 14/99),
  - Favorire l'associazionismo tra piccole imprese (art. 2 co. 1 lett. i L.R. 14/99),
  - Promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della logistica che perseguano l'obiettivo di diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente (art. 2 co. 1 lett. l L.R. 14/99).
2. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al D.lgs. 114/98 alla legge della regione Emilia Romagna 14/99 e alla delibera del Consiglio regionale n. 1253 del 23/9/1999, così come modificata dalla D.C.R. n. 344 del 26/3/2002, dalla D.C.R. n. 653 del 10/2/2005 e da Deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 155 del 13/2/2008.

**Art. 2 - Medie strutture di vendita: tipologie**

1. Secondo l'art. 4 del D.lgs. 114/98 (art. 2 co. 1 lett. d L.R. 14/99), nei Comuni aventi una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti si definiscono **“medie strutture di vendita”** gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 150 e fino a 1500 mq.  
La legge della Regione Emilia Romagna 5/7/1999 n. 14 recante le norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.lgs. 114/98, fra l'altro, ha delegato il Consiglio Regionale a definire le tipologie che costituiscono specificazione della classificazione prevista dal cosiddetto decreto Bersani. Con deliberazione n. 1253 in data 23/9/1999 il Consiglio della Regione

Emilia Romagna al punto 1.4 ha previsto che i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai fini dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi, articolino le norme relative alle medie superfici di vendita in relazione ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare ed alle seguenti ulteriori specificazione in classi dimensionali:

- a) **Medio-piccole strutture di vendita** intese come esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato (mq 150) e fino a 800 mq,
  - b) **Medio grandi strutture di vendita** intese come esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medio piccole strutture (800 mq) e fino a 1500 mq.
2. Per quanto riguarda i **centri commerciali**, intesi come una pluralità di esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, nel presente documento, sempre secondo la classificazione della citata delibera consiliare regionale si prendono in considerazione i centri commerciali aventi superficie corrispondente alle medio-piccole ovvero medio grandi strutture di vendita, compresi i **Centri commerciali di vicinato** vale a dire quelli nei quali coesistono esercizi di vicinato ed eventualmente una medio-piccola struttura di vendita.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7, nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari, si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita utilizzata per gli alimenti sia inferiore al 3% di quella complessiva (*tale percentuale è fissata in analogia con quanto previsto dalla delibera regionale, punto 1.4, ai fini dell'applicazione degli standard urbanistici*).
- [N.B. In quest'ultimo caso occorre richiedere il possesso del requisiti professionale per il settore alimentare, ma, per non preconstituire diritti, sull'autorizzazione occorre indicare solo il settore non alimentare.]*
- In caso di una media struttura di vendita configurata come centro commerciale la percentuale del 3% si applica a ciascun esercizio facente parte del medesimo centro.

### **Art. 3 - Disposizioni comuni**

1. Le autorizzazioni all'apertura, ampliamento e trasferimento, in ogni caso, sono subordinate al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria ed edilizi, delle norme sulla destinazione d'uso e delle norme urbanistiche, nonché dei requisiti urbanistici di cui al punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253/99 e successive modifiche.
2. Il richiedente l'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98.

### **Art. 4 - Domande concorrenti**

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità si intendono concorrenti le domande di apertura e/o di trasferimento di medie strutture di vendita del medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria e riferite alla medesima zona del PRG.
2. Qualora non sia possibile accogliere tutte le domande pervenute si applicano i criteri previsti ai successivi artt. 5, 6, 7 e 8.
3. In caso di centri commerciali la concorrenza si verifica solamente tra centri commerciali e/o altre medie strutture di vendita e non tra le medie strutture di vendita inserite in un medesimo centro.

**Art. 5 - Apertura di medio piccole strutture di vendita  
singoli esercizi e centri commerciali (oltre 150 fino a 800 mq)**

1. L'apertura di una nuova medio-piccola struttura di vendita del settore alimentare e/o non alimentare è sempre consentita nel rispetto di quanto indicato all'art. 3.
2. In caso di domande concorrenti, così come previsto dall'art. 12 della legge regionale 14/99 l'autorizzazione per l'apertura di una medio piccola struttura di vendita è rilasciata:
  - a) per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;  
per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione;

Nel caso in cui nessuno dei richiedenti sia in grado di concentrare preesistenti medie o grandi superfici di vendita si applicano i seguenti criteri di priorità, sia per il settore alimentare che per quello non alimentare:

- b) concentrazione o accorpamento del maggior numero di esercizi autorizzati alla data del 24.04.1999,
  - c) concentrazione o accorpamento della maggiore superficie di vendita derivante dalle operazioni di cui alla lettera a).
  - d) Si tiene conto, altresì, degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 4 dell'art. 12 della legge reg. 14/99 (numero di occupati che si prevede di riassorbire, numero totale di occupati previsto nella struttura, recupero di spazi degradati e contenitori dismessi, migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale risultante dallo studio di impatto da presentare, maggiori impegni contratti in convenzione con il Comune per la mitigazione degli impatti).
3. L'apertura di una medio-piccola struttura di vendita configurata come **centro commerciale**, *nella quale, cioè, più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente* viene valutata globalmente pur comportando anche il rilascio di separati atti amministrativi secondo le rispettive richieste.  
Le eventuali singole medio-piccole strutture di vendita facenti parte di centri commerciali sono soggette alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.  
Le medesime disposizioni si applicano all'apertura di una medio-piccola struttura di vendita nell'ambito di un **centro commerciale di vicinato**.

**Art. 6 - Apertura di medio-grandi strutture di vendita  
singoli esercizi e centri commerciali (oltre 800 e fino a 1500 mq)**

1. **L'insediamento di medio-grandi strutture di vendita, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, può essere consentito esclusivamente** (CFR. punto 4.2 della delibera reg. 1253/99):
  - a) in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo,
  - b) previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie,

- c) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della legge della Regionale Emilia R. 14/99.
2. L'apertura di una nuova medio-grande struttura di vendita del settore alimentare e/o non alimentare è sempre consentita nel rispetto di quanto indicato all'art. 3.
3. In caso di domande concorrenti, così come previsto dall'art. 12 della legge regionale 14/99 l'autorizzazione per l'apertura di una medio grande struttura di vendita è rilasciata:
- a) per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
- b) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione;

Nel caso in cui nessuno dei richiedenti sia in grado di concentrare preesistenti medie o grandi superfici di vendita si applicano i seguenti criteri di priorità, sia per il settore alimentare che per quello non alimentare:

- c) concentrazione o accorpamento del maggior numero di esercizi autorizzati alla data del 24.04.1999,
- d) concentrazione o accorpamento della maggiore superficie di vendita derivante dalle operazioni di cui alla lettera a).
- e) Si tiene conto, altresì, degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 4 dell'art. 12 della legge reg. 14/99 (numero di occupati che si prevede di riassorbire, numero totale di occupati previsto nella struttura, recupero di spazi degradati e contenitori dismessi, migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale risultante dallo studio di impatto da presentare, maggiori impegni contratti in convenzione con il Comune per la mitigazione degli impatti).
4. L'apertura di una medio-grande struttura di vendita configurata come **centro commerciale**, *nella quale, cioè, più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente* viene valutata globalmente pur comportando anche il rilascio di separati atti amministrativi secondo le rispettive richieste.

Le eventuali singole medio-strutture di vendita facenti parte di centri commerciali sono soggette alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

#### **Art. 7 - Ampliamento e riduzione della superficie di vendita**

1. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 3, l'ampliamento della superficie di vendita di una medio - piccola struttura di vendita del settore alimentare e/o non alimentare contestuale o no al trasferimento della sede, è sempre consentito fino al raggiungimento di mq. 800.
2. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 3, e qualora consentito dal Piano attuativo o dal Progetto di valorizzazione di riferimento, l'ampliamento della superficie di vendita di una medio-grande struttura di vendita del settore alimentare e o/non alimentare contestuale o no al trasferimento della sede è sempre consentito fino al raggiungimento di mq. 1500.

3. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 3 l'ampliamento di un centro commerciale entro il limite dimensionale della tipologia di appartenenza del centro stesso (800 o 1500 mq) è consentito alle seguenti condizioni:
  - a) l'apertura di esercizi fino a 150 mq e l'ampliamento degli esercizi esistenti fino a 150 mq è sempre consentita,
  - b) l'apertura o l'ampliamento di medie strutture di vendita sono consentiti alle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il superamento del limite dimensionale degli esercizi di vicinato (150 mq) è soggetto ad autorizzazione per l'apertura di nuova media struttura di vendita (non si tratta, cioè, di ampliamento, ma di apertura), parimenti il superamento di 1500 mq è soggetto ad autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita.
5. L'ampliamento della superficie di vendita di una medio-piccola struttura che determini il superamento di mq 800 è disciplinato dalle norme previste per l'apertura delle medio-grandi strutture di vendita.
6. La riduzione della superficie di vendita, nel rispetto della normativa urbanistica ed igienico-sanitaria, è sempre consentita. Essa è soggetta a semplice comunicazione al Comune.

#### **Art. 8 - Trasferimento di sede**

1. Il trasferimento di sede, qualora non comporti modifica della superficie di vendita, è consentito nel rispetto dei requisiti e delle norme di cui all'art. 3.
2. Il trasferimento di sede con ampliamento della superficie di vendita è regolato dalle disposizioni relative all'ampliamento di cui al precedente articolo 7.
3. In caso di domande di trasferimento e domande di nuovo rilascio, riferite alla medesima tipologia di esercizio (media struttura di vendita), presentate contestualmente o, comunque, prima della conclusione del procedimento della prima domanda presentata, hanno diritto di priorità le domande di trasferimento, ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 13 della legge della Regione Emilia Romagna 14/1999.

#### **Art. 9 - Modifica del settore merceologico**

1. L'aggiunta o la modifica del settore merceologico da alimentare a non alimentare è consentita nel rispetto del P.R.G. e delle relative norme di attuazione.
2. La modifica del settore merceologico da non alimentare ad alimentare o l'aggiunta del settore alimentare è soggetta alle medesime condizioni previste per l'apertura di un nuovo esercizio.

**Allegato n. 2**

**I) REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI  
AL COMMERCIO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

(art. 8 co. 4 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 )

**Art. 1 - Norme procedurali comuni**

1. L'apertura, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione merceologica ed il trasferimento di sede di medie strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da richiedere tramite la presentazione del modello COM 2, predisposto dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni, negli articoli seguenti indicato sinteticamente "Mod. COM 2".
2. Il subingresso, la riduzione della superficie di vendita, l'eliminazione di un settore merceologico precedentemente trattato e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione da presentare tramite il modello COM 3 predisposto dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni, negli articoli seguenti indicato sinteticamente "Mod. COM 3".
3. Il Mod. COM 2, compilato in tutte le sue parti, fra l'altro:
  - deve essere corredato dai riferimenti catastali relativi ai locali che si intendono utilizzare,
  - in caso di società, deve contenere un'autocertificazione relativa alla costituzione della società, ovvero fotocopia di un certificato o visura del Registro Imprese della Camera di Commercio,
  - in caso di apertura di esercizio con concentrazione deve riportare il numero di esercizi concentrati e l'indicazione dei cedenti, con le rispettive generalità, nonché gli estremi dei relativi atti di acquisto, il riferimento all'autorizzazione e alla superficie oggetto di concentrazione.
4. Alla domanda deve essere allegata una planimetria del/i locale/i in scala non inferiore a 1:100 quotata, con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della superficie di vendita suddivisa per settore merceologico. Tale planimetria può essere, in alternativa:
  - autocertificata dal richiedente come conforme allo stato di fatto esistente in loco,
  - oggetto di rilievo dello stato di fatto a firma di un tecnico abilitato.

*La superficie di vendita deve essere delimitata da strutture edilizie o da elementi di arredo o funzionali (fissati al suolo o a parete).*

La planimetria non è richiesta nel caso di contestuale richiesta di permesso di costruire o di dichiarazione di inizio attività (DIA), potendo in tal caso, fare riferimento a tali procedure (*solo nel caso in cui il Comune abbia attivato lo Sportello Unico per le Attività Produttive*).
5. La domanda di apertura di una medio-piccola struttura di vendita nell'ambito di un **complesso commerciale di vicinato o galleria commerciale di vicinato** così come definiti al punto 1.7 della deliberazione del Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 1253 in data 23.09.1999 viene presentata e valutata singolarmente.
6. La domanda di apertura di una medio-piccola o medio-grande struttura di vendita che si configuri come **centro commerciale**, nella quale, cioè, più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, deve riferirsi alla struttura nel suo complesso e deve essere presentata da uno o più operatori, possibilmente in modo contestuale alla richiesta di permesso di costruire o di presentazione di dichiarazione di inizio attività (DIA).  
Essa deve essere redatta sulla modulistica messa a disposizione dall'Ufficio Commercio /Sportello Unico o su modello conforme e deve essere corredata:

- a) da una relazione esplicativa,
- b) dalla planimetria del/i locale/i in scala non inferiore a 1:100 quotata, con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della superficie di vendita, a firma di un tecnico abilitato.

Gli esercenti che intendono operare nell'ambito del Centro commerciale, a seconda della tipologia di esercizio, devono presentare domanda di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita utilizzando il Mod. COM 2 oppure devono comunicare l'apertura di un esercizio di vicinato di cui all'art. 7 del D.lgs. 114/98 utilizzando il Mod. COM 1. Tali domande o comunicazioni possono essere presentate contestualmente alla domanda di apertura del Centro oppure successivamente, purché entro il termine indicato nella comunicazione di accoglimento della domanda riferita al Centro commerciale.

Per "apertura del centro commerciale" si intende l'attivazione di almeno il 70% della superficie di vendita prevista dall'autorizzazione complessiva del Centro.

Le domande di insediamento nell'ambito di centri commerciali già esistenti si presentano singolarmente.

7. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 8 della legge 7/8/1990 n. 241, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento.
8. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda, fissando un ragionevole termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, si procederà all'archiviazione della domanda. I termini per la formazione del silenzio-assenso decorrono dal ricevimento della domanda regolare e completa, ovvero, dal ricevimento della domanda, qualora l'Amministrazione non chieda la regolarizzazione di una domanda incompleta entro il termine di dieci giorni.
9. Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine per la formazione del silenzio-assenso inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima.
10. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, verifica:
  - a) che la struttura di vendita di cui si richiede l'autorizzazione sia conforme alle Norme del Piano Regolatore Generale vigente (*ammissibilità della destinazione d'uso, dotazione degli standard di urbanizzazione e dotazioni di parcheggi pertinenziali*),
  - b) per le medio-grandi strutture di vendita che l'insediamento rientri in un piano urbanistico attuativo o nell'ambito di un Progetto di valorizzazione commerciale,
  - c) che la struttura di vendita di cui si richiede l'autorizzazione sia conforme ai criteri fissati dal Comune per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.
11. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune, in base ai suddetti criteri, individua la domanda prioritaria.
12. L'iter della pratica deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione ovvero dalla data in cui la domanda è completa di tutti i requisiti ed elementi per la valutazione, fatta salva la sospensione dei termini di cui al comma 11.

## **Art. 2 - Correlazione con altri procedimenti**

1. Qualora, ai fini dell'apertura, ampliamento o trasferimento di sede della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che implicino il rilascio di permesso di costruire o la presentazione di dichiarazione di inizio attività, l'interessato, contestualmente alla domanda di autorizzazione amministrativa, deve inoltrare la domanda di permesso di costruire o presentare la dichiarazione di inizio attività (DIA), citando in ciascuna domanda la pratica edilizia correlata.
2. L'emanazione del provvedimento di permesso di costruire è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione alla vendita.
3. In caso di commercio di prodotti alimentari l'inizio dell'attività è subordinato alla presentazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia-Romagna n. 9223 dell'1/8/2008.

## **Art. 3 - Autorizzazione**

1. Fino alla pubblicazione della modulistica ministeriale l'autorizzazione deve contenere:
  - a) numero e data dell'autorizzazione,
  - b) generalità e codice fiscale o partita IVA del titolare,
  - c) ubicazione,
  - d) superficie di vendita,
  - e) settore merceologico,
  - f) eventuali prescrizioni.
2. All'autorizzazione deve essere allegata:
  - a) copia della planimetria del/dei locale/i con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della superficie di vendita,
  - b) copia della comunicazione della nomina del preposto (Allegato A al Mod. COM 2).
3. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere riportati a cura del Comune sul Mod. COM 2 che il titolare dell'autorizzazione deve presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

*N.B. nello spazio del Mod. COM 2 riservato al Comune è opportuno indicare eventuali difformità fra quanto richiesto originariamente dall'interessato e quanto effettivamente autorizzato ( in alternativa si può richiamare ed allegare l'autorizzazione amministrativa).*

## **Art. 4 - Trasferimento della sede**

1. La domanda di trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata utilizzando il Mod. COM 2.
2. La domanda è valutata in base ai criteri fissati dal Comune relativi alle autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita.

## **Art. 5 - Ampliamento della superficie di vendita**

1. La domanda di ampliamento della superficie di vendita di una media struttura deve essere presentata utilizzando il Mod. COM 2.

2. La domanda è valutata sulla base dei criteri fissati dal Comune specificatamente per l'ampliamento di medio-piccole o medio-grandi strutture di vendita, a seconda della classe dimensionale di appartenenza.
3. Nel caso in cui la domanda del richiedente comporti il passaggio della classe dimensionale da una medio-piccola ad una medio-grande struttura di vendita, essa è valutata secondo i criteri fissati dal Comune per il rilascio di una medio-grande struttura di vendita.

#### **Art. 6 - Modifica del settore merceologico**

1. La modifica o l'aggiunta di un settore merceologico in una media struttura di vendita sono subordinate al rispetto dei criteri urbanistici ed al preventivo rilascio di autorizzazione da parte del Comune.
2. La domanda di estensione merceologica deve essere presentata utilizzando il Mod. COM 2. Se l'estensione riguarda il settore alimentare occorre essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. 114/98 e compilare anche la parte del Mod. COM 2 riguardante l'autocertificazione dei requisiti professionali. Nel caso di società il legale rappresentante o il preposto devono compilare l'allegato B al Mod. COM 2.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti morali e, nel caso di generi alimentari, di quelli professionali, nonché al rispetto dei criteri fissati dal Comune per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.
4. La rinuncia di un settore merceologico si effettua presentando la relativa comunicazione sul Mod. COM 3.

#### **Art. 7 - Riduzione della superficie di vendita**

4. La riduzione della superficie di vendita si comunica al Comune utilizzando il Mod. COM 3.

#### **Art. 8 - Cessazione dell'attività**

1. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune utilizzando il Mod. COM 3.

#### **Art. 9 - Subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al Comune (art. 26 co. 5 D.lgs. 114/98).
2. Il subentrante, utilizzando il Mod. COM 3, comunica il subingresso e dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e, nel caso di generi alimentari, dei requisiti professionali di cui all'art. 5, co. 5 del D.lgs. 114/98.
3. Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Industria Commercio e artigianato n. 3467, punto 11, del 28/5/1999 il subentrante può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato la comunicazione di cui al comma 2.
4. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

5. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e, tramite il Mod. COM 3, deve comunicare l'apertura dell'attività per subingresso entro un anno dall'apertura della successione. Entro lo stesso termine, può cedere l'azienda a terzi.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
7. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, il subentrante ne dà comunicazione al Comune utilizzando il Mod. COM 3 ed il cedente, a sua volta, comunica la cessazione dell'attività, sempre utilizzando il Mod. COM 3. Alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto il proprietario, col Mod. COM 3, ne dà comunicazione al Comune.

### **Art. 10 - Gestione di reparto**

1. Nel caso in cui il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti affidi uno o più di tali reparti affinché lo/i gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e, qualora trattasi di generi alimentari, professionali devono darne immediata comunicazione al Comune. Contestualmente il gestore autocertifica il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98.

### **Art. 11 - Modifiche societarie**

1. La trasformazione, fusione o scissione di società titolare di autorizzazione amministrativa deve essere comunicata al Comune allegando autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute ovvero visura o certificato storico della Camera di Commercio ovvero copia dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.  
Detto adempimento decadrà se le Camere di Commercio saranno tenute a comunicarlo d'ufficio.
2. La variazione della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'esercizio commerciale sono soggetti a semplice comunicazione.
3. Nel caso in cui la società titolare di autorizzazione amministrativa subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del/i legale/i rappresentante/i occorre darne comunicazione all'ufficio Commercio ed allegare il Modello di Autocertificazione (v. allegato al Mod. COM 2) relativo al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i.
4. In caso di commercio di generi alimentari il nuovo legale rappresentante dovrà allegare alla comunicazione di cui al comma 1 anche l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti professionali di cui al co. 4 dell'art. 5 del D.lgs. 114/98. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo di tali requisiti professionali dovrà o confermare il preposto in carica oppure nominarne un altro con le modalità di cui al comma successivo.
5. La sostituzione del preposto deve essere comunicata all'ufficio Commercio a cura del legale rappresentante della società. La comunicazione deve essere corredata dall'allegato B del Mod. COM 2 compilato e firmato dal nuovo preposto.

### **Art. 12 - Sospensione**

1. L'esercente che intende sospendere l'attività di vendita per un periodo continuativo superiore a trenta giorni è tenuto a darne comunicazione al Comune.
2. La sospensione può avere una durata massima continuativa di 12 mesi, prorogabili soltanto per cause di forza maggiore.

### **Art. 13 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione alla vendita è revocata qualora il titolare:
  - a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di forza maggiore;
  - c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 114/98;
  - d) dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.lgs. 114/98, commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria .
2. Il procedimento di revoca avviene con l e seguenti modalità:
  - a) Il Dirigente competente, con lettera raccomandata con A.R., avvia il procedimento di revoca, comunicando le motivazioni e assegnando un termine di 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
  - b) In caso di silenzio l'autorizzazione viene senz'altro revocata.
  - c) In caso di presentazione di scritti difensivi il responsabile decide in merito, dandone comunicazione all'interessato.

### **Art. 14 - Pubblicità e accesso agli atti**

1. Per quanto riguarda la pubblicità e l'accesso agli atti si rimanda allo specifico Regolamento comunale ovvero alla legge 241/90 e successive modificazioni.